



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI PRESSO LA TORRE DELL'OROLOGIO

**GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI PRESSO LA TORRE DELL'OROLOGIO
PER IL PERIODO DAL 1/09/2025 AL 31/08/2027**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI PRESSO LA TORRE DELL'OROLOGIO

ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione in appalto, da parte dell'impresa aggiudicataria, di seguito denominata "gestore", del nuovo Spazio Giovani di proprietà comunale presso la Torre dell'Orologio recentemente ristrutturata, sita in via Emilia Est n. 8 a Rubiera (RE).

La deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06/05/2025 ha definito le linee di indirizzo generali per le modalità organizzative e gestionali del nuovo spazio dedicato ai giovani nel seguente modo:

- garantire aperture flessibili dello spazio al pomeriggio, alla sera e nelle giornate festive, in relazione al budget messo a disposizione;
- programmare le attività anche in forma di coprogettazione con i gruppi e le associazioni giovanili del territorio;
- curare la comunicazione relativa alla promozione dello spazio;
- pulizie e utenze a carico dell'ente;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie in capo al Comune, compresi gli adempimenti connessi al rispetto della normativa in materia di sicurezza ai sensi del D. lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il gestore dovrà ideare, programmare ed organizzare attività, incontri, laboratori per i giovani in fascia d'età indicativa tra 15 e 30 anni.

Per il servizi in oggetto il Comune concede in uso non esclusivo i locali siti nello Spazio Giovani a piano terra della Torre dell'Orologio, ai sensi degli articoli 1803/1812 del C.C., unitamente agli arredi ed alle attrezzature necessarie alla conduzione dell'attività indicata nell'appalto, che il gestore si impegna ad utilizzarle per le attività indicate nel presente capitolato con massima diligenza e con l'obbligo di restituirli al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura, senza pretesa di alcun indennizzo.

Il gestore sarà responsabile della custodia di quanto sopra indicato, nei momenti di apertura di propria competenza. Dovrà provvedere con il massimo scrupolo alla chiusura di porte e finestre prima di lasciare i locali, al termine delle attività quotidiane, restando l'impresa responsabile degli eventuali danni conseguenti. Si precisa che l'uso dei locali assegnati non è esclusivo del gestore, in quanto è prevista la:

- possibilità di utilizzo gratuito del locale da parte di associazioni giovanili e gruppi informali o costituiti di giovani, per proporre iniziative o momenti aggregativi rivolti ad altri giovani, autonomamente o in accordo con il soggetto gestore;
- possibilità di aperture dello spazio con personale dell'ente comunale in alcuni momenti della settimana, compatibilmente con gli orari di servizio, per consentirne la fruizione per attività di coworking, sala studio, laboratori;
- possibilità di utilizzo al mattino da parte delle scuole, dell'Unione Tresinaro Secchia ed altri soggetti richiedenti, previa verifica della disponibilità;

L'ente si riserva la facoltà di apportare, per cause di forza maggiore e/o necessità determinate da esigenze imprevedibili, modifiche all'organizzazione del servizio (orari, periodi, ecc.) previo accordo e comunicazione con il gestore.

L'appalto è disciplinato dal presente capitolato e dall'offerta presentata dal gestore.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata indicativamente dal 1 settembre 2025 a 31 agosto 2027.

Il Comune si riserva la facoltà di dare esecuzione anticipata al contratto stesso nelle more della stipula del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.lgs 36/2023.

Il Comune si avvale della facoltà di ricorrere alla ripetizione di servizi analoghi per la durata massima di due annualità dal 1 settembre 2027 al 31 agosto 2029.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI PRESSO LA TORRE DELL'OROLOGIO

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 3

FINALITA' E OBIETTIVI

La finalità generale è quella di favorire occasioni di incontro, confronto, socializzazione e aggregazione per i giovani, attraverso l'organizzazione di iniziative di carattere culturale, sociale, ludico-ricreativo.

L'obiettivo è promuovere una progettazione competente e condivisa con i ragazzi e le associazioni giovanili del luogo, con attività attrattive e che lasci ampi spazi di iniziativa ai giovani, per consentire loro di rendersi protagonisti nei progetti a favore della comunità.

Il soggetto gestore dovrà presentare un progetto annuale che tenga conto di tali finalità, che verrà valutato dall'ente il quale si riserva la facoltà di approvarlo in tutte le sue parti o di chiederne parziali rettifiche, qualora ne ravveda la necessità.

ART. 4

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Al gestore è richiesta l'apertura dello Spazio per creare occasioni di accesso e socializzazione nonché per la promozione di attività rivolte alla fascia giovanile, indicativamente tra 15 e 30 anni.

Il gestore deve preliminarmente predisporre un progetto annuale di gestione dello Spazio, da condividere con i referenti del Comune. E' tenuto a garantire aperture flessibili dello Spazio nel corso della settimana, che possono essere articolate tra pomeriggio, sera e giornate festive, in relazione al budget messo a disposizione e in accordo con l'ente, sulla base del progetto. Devono in ogni caso essere garantite almeno 20 (venti) ore settimanali di apertura, per 11 (undici) mesi all'anno, tali da garantire un utilizzo quotidiano dello Spazio, in un'ottica di collaborazione con le realtà del territorio.

Durante tali aperture il gestore deve consentire la frequentazione dello Spazio da parte dei giovani e organizzare iniziative che possano attrarre l'interesse della fascia d'età di cui sopra, a titolo di esempio eventi a carattere culturale, musicale, letterario, ricreativo, anche collaborando con i gruppi e le associazioni giovanili del territorio, per supportare lo sviluppo di una o più community, che possano utilizzare e animare la sala con iniziative autonome.

ART. 5

PERSONALE

Il soggetto gestore dovrà fornire personale educatore professionalmente idoneo, di età non inferiore ad anni diciotto.

Il personale impiegato deve garantire massima serietà, diligenza e correttezza nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, evitando in ogni occasione un linguaggio scorretto e riprovevole.

Il soggetto gestore dovrà osservare nei riguardi dei propri soci e/o dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni contenute nei contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.

Deve garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Il C.C.N.L. preso a riferimento è quello per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo sottoscritto il 14 giugno 2024.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI PRESSO LA TORRE DELL'OROLOGIO

ART. 6 ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve provvedere alla gestione complessiva del servizio oggetto del presente capitolato e di tutto quanto necessita, ed in particolare:

- predisporre un progetto annuale di gestione dello Spazio, da condividere con i referenti del Comune
- garantire aperture flessibili dello spazio al pomeriggio, alla sera e nelle giornate festive, in relazione al budget messo a disposizione e in accordo con l'ente, sulla base del progetto presentato in sede di offerta
- organizzare incontri, eventi, momenti di aggregazione per i giovani
- favorire la nascita di una o più community, che possano utilizzare e animare la sala con iniziative autonome
- programmare le attività anche in forma di coprogettazione con i gruppi e le associazioni giovanili del territorio
- fornire personale con adeguata professionalità, in grado di condurre le attività richieste, provvedendo alle sostituzioni per le eventuali assenze
- curare la comunicazione relativa alla promozione dello spazio
- comunicare il nominativo e i contatti del referente responsabile che si rapporterà con i competenti uffici comunali per tutto ciò che attiene all'esecuzione del presente affidamento
- fornire il materiale di consumo per le attività che verranno proposte
- sostenere a proprio carico gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008, principalmente con riferimento alla formazione ed informazione del personale, ad eccezione dei controlli sull'immobile, che restano in carico al Comune.

ART. 7 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Rimangono a carico del Comune di Rubiera:

- a) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali
- b) le utenze (luce, acqua, gas, ecc.) relative al funzionamento della struttura
- c) le pulizie e il materiale igienico di consumo
- d) adempimenti connessi al rispetto della normativa in materia di sicurezza ai sensi del D. lgs. 81/2008 e s.m.i. con riferimento all'immobile.

ART. 8 VERIFICHE SUL SERVIZIO

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a ogni forma di controllo ritenuta necessaria.

Il gestore si obbliga a consentire, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a tali verifiche, nonché a prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento.

Sono previsti tra le parti incontri periodici, durante i quali verrà effettuata una valutazione congiunta sulle attività svolte e un monitoraggio dell'esecuzione contrattuale,

Eventuali inadempienze da parte dell'affidatario dovranno essere contestate dal Comune per iscritto, con termine 15 giorni dalla data della comunicazione formale per la regolarizzazione.

ART. 9 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo annuo previsto per la gestione dello Spazio Giovani include tutti i costi necessari per il funzionamento del servizio oggetto dell'appalto.

La quantificazione del corrispettivo è stata determinata prevedendo l'apertura del servizio per 11 mesi all'anno.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI PRESSO LA TORRE DELL'OROLOGIO

Sono comprese all'interno del corrispettivo le spese a carico del gestore per l'organizzazione di attività, eventi, corsi, laboratori da proporre ai giovani.

Ai fini della quantificazione del costo del personale, prevista dall'art. 41, comma 13 del Codice, è stato preso a riferimento il costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo riportato nelle Tabelle ministeriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

ART. 10 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Si specifica che l'eventuale aggiornamento dei prezzi riguarderà la parte eccedente il 5% dell'intera variazione intervenuta.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici anche disaggregati delle retribuzioni contrattuali orarie, come previsto dall'art. 60, comma 3, lett. B, del d.lgs 36/2023.

ART. 11 PAGAMENTI

Il corrispettivo relativo al servizio oggetto del presente capitolato verrà riconosciuto a fronte dell'emissione da parte del gestore di fatture bimestrali.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica all'ufficio individuato dall'ente al ricevimento delle stesse, secondo il Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato al soggetto aggiudicatario. Su ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

ART.12 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l'aggiudicatario dovrà, all'atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 53 del Codice dei contratti pubblici.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente, automaticamente e proporzionalmente svincolata sulla base dei documenti attestanti lo stato d'avanzamento dell'esecuzione e nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, ossia:

40% entro il 30 giugno 2026

40% entro il 30 giugno 2027

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 dlgs 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 117 del D. Lgs.36/2023.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI PRESSO LA TORRE DELL'OROLOGIO

ART.13

VARIAZIONI E INTEGRAZIONI AL SERVIZIO

Fatto salvo tutto quanto previsto dal presente capitolato, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il gestore è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'ente committente si riserva di richiedere all'aggiudicatario, durante la vita del contratto, eventuali modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 120 comma del D.Lgs. 36/2023, che si richiama in ordine all'applicazione.

ART.14

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Trova applicazione l'art. 121 del d.lgs. 36/2023, a cui si fa espresso rinvio.

ART.15

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI

Il gestore garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (dlgs. 81/2008), relativamente alle parti applicabili e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto, in ogni fase lavorativa connessa con l'appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti e ogni altro obbligo di legge. Il Comune è esplicitamente esonerato relativamente a eventuali inadempimenti della ditta in

qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal dlgs 81/2008.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

In relazione al servizio oggetto dell'appalto non si rilevano interferenze che rendano necessario procedere alla redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Nel caso in cui dovessero emergere interferenza a seguito dell'aggiudicazione, si provvederà a predisporre il DUVRI prima dell'avvio o nel corso del contratto.

ART.16

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del dlgs 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del dlgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI PRESSO LA TORRE DELL'OROLOGIO

coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, poichè - in base alle specifiche caratteristiche del servizio oggetto di affidamento - si ravvisa l'esigenza di garantire una più intensa tutela della metodologia di lavoro sulla base delle seguenti considerazioni:

- perdita - o perlomeno incisiva riduzione - del controllo non solo da parte del committente e del direttore dell'esecuzione contrattuale, ma anche dello stesso appaltatore principale;
- la difficoltà per l'appaltatore principale di coordinare le attività tra gli operatori economici subappaltatori e sub-sub-appaltatori;
- la diluizione delle responsabilità, sia nei confronti del committente sia dello stesso appaltatore principale.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 119 del dlgs 36/2023.

ART. 17

OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il Comune non assume nessuna responsabilità circa eventuali danni o infortuni che gli incaricati del servizio dovesse provocare o subire nella conduzione del progetto.

L'affidatario sarà considerato responsabile dei danni che, dal servizio prestato o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia degli enti che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevati gli enti, che saranno inseriti nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

L'affidatario, con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui gli enti) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00.

Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa agli enti prima dell'inizio del contratto.

Il gestore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da essa dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

ART. 18

NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente, rinvenibile sul sito internet nella



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI PRESSO LA TORRE DELL'OROLOGIO

sezione "Amministrazione Trasparente". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 19 NORME ANTIPEDOFILIA

Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" nel d.p.r. 313/2002. Tale norma dispone: *"1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.*

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00".

L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

ART. 20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il gestore dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 21 INADEMPIMENTI

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI PRESSO LA TORRE DELL'OROLOGIO

ART. 22

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune può recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata dal Comune con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 23

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

ART. 24

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice è la Responsabile del V settore Istruzione e Politiche Giovanili, Orietta Bonazzi. Il Direttore dell'esecuzione contrattuale coincide con il Responsabile Unico del Progetto.

ART.25

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la qualità e la quantità dei servizi erogati dalla ditta appaltatrice e di comunicare tutte le eventuali inadempienze o irregolarità.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente capitolato, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 26

SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà redatto e stipulato nella forma della scrittura privata.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO GIOVANI PRESSO LA TORRE DELL'OROLOGIO

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente contratto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 10 del Regolamento europeo n° 679/2016.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è RETE ENTIONLINE ALL-PRIVACY - AVV. NADIA CORA' Tel. 0376 803074 - Email consulenza@entionline.it - PEC nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

ART. 28

RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel Codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di servizi pubblici, alla Legge 241/1990 e al codice civile.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato speciale e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui la seconda contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato speciale e suoi allegati.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Allegato A1): planimetria Spazio Giovani